

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Raoul Ghisletta  
Deputato al Gran Consiglio

**Interrogazione 28 ottobre 2015 n. 167.15**

**Esiste un quadro legale da rispettare per l'organizzazione del gran premio di formula E in centro città a Lugano?**

Signor deputato,

lo svolgimento di manifestazioni motoristiche sportive è regolato a livello federale negli art. 52 della Legge sulla circolazione stradale (LCS) e 94-95 della relativa Ordinanza d'applicazione sulle norme della circolazione (ONC). Di principio le gare di velocità in circuito sono vietate, ma il Consiglio federale può autorizzare singole eccezioni. Ne deriva che sulla base della vigente legislazione solo il Consiglio federale può autorizzare lo svolgimento del Gran Premio formula E di Lugano. In attuazione però di una mozione approvata dal Parlamento, il Consiglio federale ha recentemente proposto la modifica dell'art. 94 cpv. 3 ONC, inserendo le gare di velocità su circuito con veicoli elettrici fra quelle che possono essere autorizzate dall'autorità cantonale. La consultazione si è chiusa lo scorso 16 ottobre 2015. Qualora la modifica in oggetto dovesse essere messa in vigore, la competenza a decidere passerebbe quindi all'autorità cantonale.

Fatta questa premessa, sebbene gli organizzatori del Gran Premio hanno nel frattempo comunicato di rinunciare per il 2016 all'organizzazione di questo evento, riteniamo comunque opportuno rispondere alle domande posteci, siccome il tema potrebbe ritornare d'attualità.

**1. È stato coinvolto nella procedura di autorizzazione del Gran Premio di formula E da parte della Confederazione?**

Non vi è stata nessuna domanda di autorizzazione a livello di Confederazione, per cui non c'è stato nessun nostro formale coinvolgimento.

**2. Quali prese di posizione ha fatto sinora in merito al Gran Premio di formula E e alla citata modifica dell'ordinanza sulla circolazione stradale?**

Nell'ambito della citata consultazione lo scrivente Consiglio ha preavvisato favorevolmente la modifica dell'Ordinanza. Motivo principale è il fatto che, oltre a un indubbio indotto turistico e di immagine, tali manifestazioni sportive - secondo i promotori - sono innovative dal punto di vista tecnico e contribuiscono in maniera significativa alla ricerca in ambito di motorizzazione a "emissioni zero".

**3. Quale deve essere la procedura giuridica che il Municipio di Lugano deve seguire nell'ambito dell'organizzazione del Premio di formula E per:**

- effettuare lavori sulle strade del circuito in modo da adattare al Gran Premio di formula E?
- allestire le strutture del Gran Premio di formula E?

- garantire i diritti delle persone e ditte residenti lungo il circuito la cui mobilità viene ridotta/impedita?
- rispettare le prerogative del Consiglio comunale di Lugano?
- rispettare altre norme legali cantonali e federali (es. norme ambientali, sicurezza)?

In generale si può affermare che, il Consiglio comunale è in particolare chiamato ad esprimersi con decisioni derivanti dalle sue competenze in base all'art. 13 LOC. Potrebbe essere il caso per quanto concerne la concessione di crediti e approvazione di progetti e preventivi per l'approntamento della pista e delle strutture collaterali necessarie all'evento. Ciò nella misura in cui fossero coinvolti beni comunali e fossero superati i limiti di delega al Municipio ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 della Legge organica comunale e 9bis del Regolamento organico comunale di Lugano. Per il resto - a dipendenza del tipo di intervento da intraprendere - il Municipio di Lugano dovrà seguire le procedure di legge di volta in volta eventualmente applicabili. Le verifiche in tal senso competeranno all'Esecutivo luganese. Nell'ambito di queste procedure il cittadino potrà promuovere le relative vie di contestazione che le leggi eventualmente permettono.


Per quanto attiene all'esecuzione di opere definitive da effettuarsi si rimanda alla Legge sulle strade e relative procedure. Mentre le limitazioni o deviazioni temporanee del traffico richieste dalle circostanze in casi speciali (come in concreto) hanno carattere provvisorio e vengono adottate dalla polizia cantonale e comunale; se le misure restano in vigore più di 8 giorni devono essere approvate e pubblicate in procedura ordinaria.

In relazione al rumore, il previsto Gran Premio di formula E è una manifestazione motoristica che si svolge saltuariamente e limitata nel tempo. Per eventi di questo genere l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF) non prevede dei valori limite d'esposizione al rumore applicabili. L'unico riferimento legale per l'inquinamento fonico è l'art. 5 cpv. 2 lett. a del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF), secondo cui il Municipio adotta i necessari provvedimenti per evitare o limitare i rumori molesti causati da simili manifestazioni.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 6.25 ore lavorative.*


Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

Il Presidente:

  
N. Gobbi

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

  
G. Gianella

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Sezione della circolazione (di-sc.direzione@ti.ch)
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da.direzione@ti.ch)